

TITOLO I

Stabilizzazione finanziaria

<i>Capo I</i>	
<i>Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione</i>	
<i>Art. 1</i>	
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni	
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.	Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni

Art. 2

Estensione e rafforzamento dei controlli sulla spesa delle amministrazioni centrali attraverso l'eliminazione delle forme di autonomia finanziaria

<p>1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011, ferma restando l'autonomia organizzativa e regolamentare prevista dal citato decreto legislativo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011, le relative risorse finanziarie, iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, sono trasferite in apposito stato di previsione nel bilancio dello Stato da istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono contestualmente individuate le missioni e i programmi della spesa, nonché i centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p> <p>2. Ulteriori disponibilità rinvenienti dalla gestione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione previsto dal comma 1.</p> <p>3. Dall'anno 2011 sono altresì trasferite allo stato di previsione di cui al comma 1 le risorse iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 1 al presente decreto.</p> <p>4. A decorrere dall'anno 2011 le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono trasferite in apposite appendici del bilancio dello Stato, sono allegate allo stato di previsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>5. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: "la struttura dei bilanci" sono soppresse;</p> <p>b) al comma 2, le parole da "nei limiti di un fondo" a "Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello</p>	<p>Estensione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi</p>
--	--

Stato”..

6. All'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole da “nei limiti di un fondo” a “Gazzetta Ufficiale” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello Stato”.

7. In relazione all'introduzione dello stato di previsione di cui al comma 1, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di livello dirigenziale generale, che esercita le funzioni previste dall'articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con riferimento agli atti di gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione medesimo nonché agli atti di gestione delle risorse iscritte nelle appendici al bilancio dello Stato di cui al precedente comma 4.

8. Per l'attuazione del comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri, il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le amministrazioni le cui risorse finanziarie risultano trasferite al bilancio dello stato ai sensi del presente articolo. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico in godimento con riferimento al trattamento fondamentale e a quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al presente comma provvede anche all'assegnazione all'Ufficio di cui al comma 7 di personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. Con successivo decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze

<p>provvede all'individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola il predetto l'Ufficio, in numero non superiore a quattro.</p> <p>10. Le amministrazioni interessate provvedono al contestuale adeguamento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale in misura.</p> <p>.</p>	
---	--

Art. 3

Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio

<p>1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Per il triennio 2011-2013, è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi da 1 a 18.</p>	<p>Flessibilità di bilancio</p>
---	---------------------------------

CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 4
Riduzione dei costi degli apparati politici

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento per la parte eccedente l'importo di 80.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 80.000 euro.</p>	<p>Trattamento economico Ministri e Sottosegretari</p>
<p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei membri del Parlamento nazionale è ridotto del 10 per cento per la parte eccedente l'importo di 80.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 80.000 euro.</p>	<p>Trattamento economico dei membri del Parlamento nazionale</p>
<p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei giudici della Corte Costituzionale è ridotto del 10 per cento per la parte eccedente l'importo di 80.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 80.000 euro.</p>	<p>Trattamento economico dei giudici della Corte Costituzionale</p>
<p>4. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche derivanti dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, che, entro il 31 dicembre 2010, saranno deliberati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, sono versati al bilancio dello stato per essere riassegnati al fondo previsto dall'art. 2, comma 138, della legge n. 191 del 2009.</p>	<p>Spesa degli Organi Costituzionali</p>
<p>5 A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro</p>	<p>Riduzione dei rimborsi a favore dei partiti politici</p>

<p>previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.</p>	
<p>6. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.</p>	<p>Incarichi svolti da titolari di cariche elettive</p>
<p>≡</p>	<p>Incarico nei governi degli enti locali</p>
<p>8. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>	<p>Riduzione dei compensi dei componenti degli organi di autogoverno</p>

Art. 5
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, al consiglio degli esperti di cui ... ed alla struttura di missione di cui	Organi collegiali
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione e di controllo, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, <u>ad eccezione del 5 per mille.</u> La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali	Gratuità della partecipazione a organi di enti pubblici o privati che ricevono contributi pubblici
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre	Riduzione indennità e compensi per incarichi di qualsiasi tipo

<p>utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>	
<p>4. All'articolo 62, del dPR 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi previsti dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.". La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>	<p>Compensi per incarichi conferiti da società a pubblici dipendenti</p>
<p>5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni</p>	<p>Riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici</p>

<p>vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli</p>	
<p>6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.</p>	<p>Riduzione dei compensi dei componenti dei Consigli di amministrazioni e dei collegi sindacali delle società pubbliche</p>
<p>7 Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare</p>	<p>Studi e consulenze</p>

e determina responsabilità erariale.	
<p>8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. . Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. La</p>	<p>Riduzione delle spese per relazioni pubbliche , convegni, mostre, pubblicità</p>

<p>disposizione del presente comma non si applica ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca e alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali</p>	
<p>9 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>	<p>Riduzione delle spese per sponsorizzazioni</p>
<p>10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'art. 14 del decreto legge n. 81 del 2007 convertito con legge n. del 2007.</p>	<p>Variazioni compensative</p>
<p>11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>	<p>Società - riduzione delle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni</p>
<p>12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità</p>	<p>Riduzione delle spese per missioni</p>

<p>indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n-223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace. . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.</p>	
<p>13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo</p>	<p>Riduzione delle spese per formazione</p>

<p>del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.</p>	
<p>14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome ed agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.</p>	<p>Limitazione alle autovetture di servizio</p>
<p>15. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del [2] per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto</p>	<p>Riduzione della spesa per affitti e manutenzioni</p>

legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

16. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

17. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari al [8] per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

<p>18. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze, definisce, entro il 31 marzo 2011, modelli ed indicatori di riferimento per l'efficientamento della spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo comma, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per beni e servizi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto. Sulla base dei modelli e degli indicatori di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del [3] per cento nel 2012 e del [5] per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 aprile 2011 al Ministero dell'Economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del [25] per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte del [10] per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.</p>	
<p>19.All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165,</p>	<p>Censimento degli immobili degli enti previdenziali, con specifica indicazione di quelli ad uso istituzionale e di quelli in godimento a privati.</p>

<p>effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici”.</p>	<p>Razionalizzazione nella gestione degli immobili adibiti ad uffici in uso governativo</p>
<p>20. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il corrispettivo provvisorio previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.</p>	<p>Provento dell'attività di liquidazione degli enti disciolti</p>
<p>9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e</p>	<p>Soppressione comitato SIR e riversamento residuo</p>

rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di

<p>tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.</p> <p>2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 1. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.</p> <p>3. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei precedenti commi sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
<p>21. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e</p>	<p>Società pubbliche in perdita</p>

<p>la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.</p>	
.	
<p>23. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 5 per cento dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo dovuti dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.</p>	
<p>23. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 7, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Riversamento riduzioni di spesa</p>

Art. 6

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

<p>1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono soppressi i seguenti enti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'IPSEMA, costituito con decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 479;b) l'ISPESL, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;c) l'IPOST, di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. <p>Le relative funzioni sono trasferite: per quanto riguarda l'Ipsema e l'IspeSl, di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, all'Inail; per quanto riguarda l'Ipost, di cui alla lett. c) del comma precedente, all'Inps;</p> <p>Sono confermate le disposizioni che prevedono la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'Inail e sull'Inps e, per quanto riguarda le attività di competenza del soppresso IspeSl, del Ministero della salute.</p> <p>Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.</p> <p>Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei</p>	<p>Enti previdenziali</p>

comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è così sostituito:

“Articolo 3 (Ordinamento degli enti)

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della [legge 24 gennaio 1978, n. 14](#), con la procedura di cui all'articolo 3 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#); la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; emana direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; comunica il proprio consenso in ordine al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché ai piani pluriennali e ai criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro quindici giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. I componenti sono nominati dal presidente dell'ente,

d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da dodici membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da otto membri, nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette annualmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti, dei quali due scelti tra dirigenti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I restanti componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: per l'Inps e per l'Inpdap di cinque membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ; per l'Inail da cinque membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della salute. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. La nomina del collegio dei

sindaci è disciplinata dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

8. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

9. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della [legge 9 marzo 1989, n. 88](#). Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”.

I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche in relazione alla costituzione dell'Ufficio di cui all'articolo 2, comma 7. Conseguentemente, con successivi decreti di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ~~i Ministeri interessati provvedono alla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali non generali effettivamente coperti, equivalenti dal punto di vista finanziario.~~ Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresses per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal

<p>comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale anche nell'ambito di quelli istituiti con il presente comma.</p> <p>In sede di ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, si procede ad operare una riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30 per cento.</p> <p>L'attività istituzionale dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della medesima legge, degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come riformulato al precedente comma 6, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone, medaglia od altro emolumento legato alla presenza.</p> <p>Gli statuti ed i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti previdenziali ed assistenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate dal presente provvedimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore.</p>	
<p>2. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche</p>	<p>Soppressione dell'ISAE</p>

<p>presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o m.aggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>	
<p>3. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. Le dotazioni organiche della Presidenza sono conseguentemente rideterminate. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello</p>	<p>Soppressione dell'Ente italiano montagna</p>

<p>previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>	
<p>4. L'Istituto nazionale per il commercio estero, disciplinato dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, è soppresso. La rete estera e la struttura centrale dell'ICE sono trasferite, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero per lo sviluppo economico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso i predetti ministeri. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la rete estera e sul territorio nazionale sono inquadrati, rispettivamente, nei ruoli del Ministero degli affari esteri e del Ministero per lo sviluppo economico, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei predetti decreti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Soppressione ICE</p>
<p>5. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legge</p>	<p>SACE</p>

<p>30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico</p>	
<p>6. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico</p>	<p>SOGIN</p>
<p>7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo Stato cessa di concorrere al finanziamento degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi, indicati nell'allegato 2 del presente decreto. Con la medesima decorrenza, sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato ai predetti enti, istituti, fondazioni e altri organismi per l'importo assegnato agli stessi nell'anno 2009. Una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluisce in un apposito fondo, destinato all'eventuale erogazione di contributi ai soggetti di cui all'allegato 2 che ne facciano documentata e motivata richiesta. L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Riduzione e sospensione dei contributi agli enti che non hanno risposto alle richieste di informazione inviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9</p>
<p>8. Le Commissioni mediche di verifica operanti</p>	<p>Riduzione del numero delle</p>

<p>nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.</p>	<p>commissioni mediche di verifica</p>

<p>periodo:</p> <p>“ Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l’attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge.” .</p>	
<p>2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 5 dell’articolo 5-<i>bis</i> del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed il comma 4- <i>novies</i> dell’articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. A decorrere dal 1° gennaio 2011 perdono efficacia le norme contenute in ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già emanate alla data di entrata in vigore del presente decreto, che riguardino deroghe alla normativa vigente in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Perdono, altresì, efficacia le norme contenute in ordinanze di protezione civile che riguardano deroghe a disposizioni contrattuali o provvedimenti amministrativi di autorizzazione ai trattamenti economici accessori del personale, nonché ad istituti retributivi oggetto di interventi di contenimento della spesa per il personale del Pubblico Impiego.”.</p>	<p>Limitazione potere di deroga in materia di pubblico impiego delle ordinanze di Protezione Civile</p>
<p>3. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:</p> <p>“c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;</p> <p>c-ter) i provvedimenti previsti dal’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;”.</p>	<p>Controllo preventivo della Corte dei Conti</p>

<p>3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le ordinanze di cui all'articolo 1, lettera c – bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci."":</p>	
<p>4. L'articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.</p>	<p>Abrogazione norma interpretativa</p>
<p>2. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;".</p>	<p>Secretazione</p>
<p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'effettuare la liquidazione prevista dal quarto comma dell'art. 21 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le tariffe di legge sono ridotte di una percentuale stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque non inferiore al 10 per cento; in assenza del decreto, comunque, si applica la riduzione del 20 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche a tutti gli enti pubblici, nei rapporti con i propri professionisti legali; per i predetti enti l'ammontare della riduzione, ferma la misura minima anzidetta, è fissata dall'organo di vertice dell'ente.</p>	<p>Avvocatura dello Stato</p>
<p>7. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale</p>	<p>Utilizzo dei rimborsi corrisposti dall'ONU per missioni di pace</p>

<p>corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.</p>	
<p>8. Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano alle amministrazioni pubbliche</p>	<p>Esenzione delle PA da alcune norme su sicurezza luoghi di lavoro</p>
<p>9. All'art. 41, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e 2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2013".</p>	<p>Proroga del divieto di aggiornamento di indennità e compensi</p>



CAPO III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 8

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

<p>1. Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2009, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, secondo periodo.</p>	<p>Congelamento della massa salariale ed invarianza del trattamento economico dei dipendenti pubblici</p>
<p>2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 130.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000</p>	<p>Riduzione dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro</p>

<p>euro lordi annui. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. . La medesima riduzione si applica anche alle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. Gli Organi costituzionali di cui all'articolo 4, comma 2, provvedono con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.</p>	
<p>3. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati e le somme eventualmente già erogate sono recuperate entro il 31 dicembre 2010.</p>	Rinnovi contrattuali
<p>5. Al fine di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, è sospesa, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2, 25 e 26 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'applicazione delle norme di cui ai titoli II e III del predetto decreto legislativo, nonché delle altre disposizioni che richiamano organi o istituti ivi previsti; la sospensione opera sino alla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro</p>	Rinvio dell'applicazione Titolo II e III Legge 150/09

<p>dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione di tale decreto, gli Organismi di valutazione della performance designati svolgono le funzioni già attribuite ai Servizi di controllo interno, con il medesimo ordinamento giuridico.</p>	
<p>4.All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".</p> <p>5.All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".</p> <p>6.All'articolo 66, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" è sostituita dalla parola "2014".</p> <p>7.A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.</p>	<p>Turn over personale</p>

8. All'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo le parole "triennio 2009-2011" sono sostituite dalle parole "biennio 2009-2010".
- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2011-2013, del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."
- il quinto periodo è soppresso.

8. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 24,3 milioni di euro per l'anno 2011, di 72,5 milioni di euro per l'anno 2012, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 260,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 299,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015."

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno 2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per

<p>cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.</p> <p>11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.</p> <p>12. Per le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..</p>	
<p>13. Per l'anno 2010-2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'a.s. 2009/2010. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale autorizza l'attivazione di posti di sostegno in deroga al contingente previsto nel periodo precedente esclusivamente nella ricorrenza delle situazioni indicate dall'art. 35, comma 7, della legge 27.12.2002, n. 289 e sulla base di certificazione sanitaria idonea ad attestare la sussistenza della situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR 20 marzo 2009, n. 81.</p>	Organico degli insegnanti di sostegno
<p>14. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del</p>	Livello del finanziamento del SSN

<p>comma 10 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.</p>	
<p>15 Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p> <p>16. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:</p> <p>a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;</p> <p>b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.</p> <p>17. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>18. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 16, lettera a) per il personale statale.</p> <p>19. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno</p>	<p>Trattamento economico</p>

<p>comunque luogo a successivi recuperi..</p> <p>20. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il predetto personale le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.</p> <p>21. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.</p> <p>22. Le disposizioni recate dal primo periodo del comma 10 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.</p>	
<p>23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di</p>	<p>Mobilità in deroga</p>

<p>Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del 31 dicembre 2010. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.</p> <p>24 In alternativa a quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartmentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.</p> <p>25. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.</p>	
<p>26. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e</p>	<p>Spese per personale a tempo determinato (limitazione alla possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)</p>

<p>successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</p>	
<p>27. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.</p>	<p>Politiche assunzionali delle società pubbliche</p>
<p>28. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011. Conseguentemente, le quote residue delle risorse della medesima autorizzazione di spesa, non utilizzate per effetto del presente comma, concorrono alla</p>	<p>Utilizzo delle risorse stanziare negli anni precedenti per il riordino delle carriere del personale del Comparto Sicurezza-Difesa</p>

<p>realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.</p>	
<p>29. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai professori universitari.</p>	<p>Limitazione ai trattenimenti in servizio</p>
<p>30 decorrere dal 1° gennaio 2011, il personale militare in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa è collocato direttamente nella categoria della riserva.</p> <p>31. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e l'articolo 6, comma 3, della legge 2 dicembre 2004, n. 299.</p>	<p>Soppressione della posizione di stato di ausiliaria</p>
<p>32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche</p>	<p>Abrogazione conservazione trattamento economico in caso di mancata</p>

<p>amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.</p>	<p>riconferma del dirigente</p>
<p>33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.</p>	<p>Riduzione delle risorse per la contrattazione integrativa del personale delle agenzie fiscali e del MEF, devoluzione delle risorse al FAF ed al fondo di previdenza del Ministero. Iscrizione di tutti i dipendenti MEF nel Fondo di previdenza</p>
<p>34. L'indennità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 spetta esclusivamente agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica impegnati in attività di comando di singole unità o gruppi di unità navali.</p> <p>35. L'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è soppresso.</p> <p>36. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi la determinazione di cui all'articolo 52, comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 individua, ai fini della corresponsione dell'indennità di comando navale, il solo personale impiegato in attività di comando di singole unità o gruppi di unità navali. E' esclusa ogni estensione di tale indennità al personale impiegato ad altre attività anche aventi funzioni e responsabilità corrispondenti al comando navale.</p>	<p>Soppressione indennità di comando al personale militare che opera a terra</p>
<p>37. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,</p>	<p>Interpretazione autentica in materia di indennità di comando</p>

<p>l'articolo 52, comma 3, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate=</p>	
<p>38. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, il contingente di personale al quale viene corrisposta l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, va rideterminato nella misura del 70% di quello determinato per l'anno 2009.</p> <p>39. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.</p>	<p>Indennità di impiego operativo per reparti di campagna</p>
<p>40. La disposizione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, non si applica al dipendente pubblico avente qualifica o incarico dirigenziale.</p>	<p>Esclusione dei dirigenti da permessi ex L. 104</p>
<p>41.. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze</p>	<p>Facoltà assunzionali per Enti di nuova istituzione</p>

Art. 9

Riduzione della spesa in materia di invalidità

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai soggetti invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti, l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non spetta a coloro che possiedono redditi personali di importo annuale superiore a 25.000 euro. Per i soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'indennità di cui al presente comma non spetta in presenza di redditi personali di importo superiore al predetto limite, ovvero di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 38.000 euro. Restano fermi gli altri requisiti prescritti dalla vigente normativa.</p>	<p>Requisiti reddituali invalidità civile</p>
<p>2. Per coloro che risultano possessori di redditi inferiori a quelli di cui al comma 1 l'indennità è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.</p>	
<p>3. Per i titolari di indennità già in godimento alla data di cui al comma 1 ovvero già concesse con decorrenza anteriore alla predetta data se in possesso di redditi personali superiori a 25.000 euro ovvero se coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, con redditi personali superiori al predetto limite ovvero in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 38.000 euro, non opera, finchè permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.</p>	
<p>4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le necessarie modalità attuative dei commi da 1 a 3.</p>	
<p>5. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2011 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all'80 per cento.</p>	<p>Elevazione percentuale di invalidità dal 74% all'80% per la concessione dell'assegno di invalidità</p>
<p>6. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori</p>	<p>Piano controlli invalidità civile</p>

<p>di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.»</p>	
<p>7. Per l'anno 2011 è operato un accantonamento a valere sui trasferimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella misura del 45 per cento dei trasferimenti stessi per ciascuna regione a statuto ordinario e per la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e la regione Siciliana. Le somme così accantonate sono redistribuite tenendo conto della distribuzione pro-capite della spesa effettuata in ciascuna regione per invalidità civile. I criteri, le modalità e la tempistica per la redistribuzione sono definiti in sede di Conferenza Stato Regioni</p>	<p>Concorso delle Regioni alle spese per invalidità civile</p>
<p>8. <i>La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,n.104 è accertata dalle Aziende Sanitarie mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della stessa legge .Nel verbale che accerta la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap, sottoscritto da tutti i componenti del collegio, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità della medesima in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nell'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva il collegio deve aver</i></p>	<p><i>Revisione della procedura sull'accertamento della condizione di handicap</i></p>

riguardo alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5.2.1992, n. 104. Gli accertamenti di cui al presente comma costituiscono presupposto necessario per la redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare prevista dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994. I soggetti di cui all'art. 12, comma 5, della legge 104 del 1992 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato. Le situazioni di disagio e le difficoltà di apprendimento non collegate alle patologie accertate ai sensi del presente comma 1, possono essere valutate al fine di attuare per lo studente percorsi formativi adeguati da realizzare comunque nei limiti delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'art. 64 della legge 133 del 2008

Art. 10

Controllo della spesa sanitaria

<p>1. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.</p>	<p>Tessera sanitaria</p>
<p>2. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23</p>	<p>Proseguimento Piani di rientro</p>

<p>dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.</p>	
<p>3. All' art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 8-<i>bis</i> è sostituito dal seguente:”8-<i>bis</i>. La trasmissione dei dati nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di un euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata. La sanzione è di due euro per ricetta qualora la trasmissione avvenga successivamente al decorso degli anzidetti quindici giorni o in caso di omessa trasmissione dei dati”;</p> <p>b) al comma 8-<i>ter</i> le parole “due euro” sono sostituite con le parole “un euro”;</p> <p>c) dopo il secondo periodo del comma 8-<i>quater</i>, sono aggiunti i seguenti :”Agli accertamenti di cui al presente comma non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione relativa alle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8-<i>bis</i> e 8-<i>ter</i> si propone innanzi al tribunale ordinario territorialmente competente“.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma, lettera a), b) e c) si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legge, per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o le</p>	<p>Tessera sanitaria –disposizioni sanzionatorie</p>

<p>sanzioni non siano state già pagate.</p>	
<p>4. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.</p>	<p>Sospensione azioni esecutive</p>
<p>5. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati."</p>	<p>Recuperi delle anticipazioni di tesoreria</p>

	Acquisti centralizzati
<p>6. si applicano le disposizioni recate dai commi da 7 a 13 al fine di assicurare:</p> <p>a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009;</p> <p>b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ;</p> <p>7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:</p>	<p>Controllo della spesa farmaceutica</p>

a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua non inferiore a 800 milioni di euro;

b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi

sanitari regionali.

9. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.

10. A decorrere dall'anno 2011, l'erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.

11. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a

quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008.

12. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, attribuiscono priorità all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.

13. In funzione di quanto disposto dai commi da 2 a 8 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

14. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

15. Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 10, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Interventi in materia previdenziale

<p>1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>Finestra" mobile vecchiaia dal 2011</p>
<p>2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1 e con un'anzianità contributiva inferiore a quaranta anni:</p> <p>a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il 31 dicembre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;</p> <p>b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il 31 dicembre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi;</p> <p>c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>Conferma regime 2 finestre pensionamento anticipato dal 2011 con almeno 40 anni di contributi</p>
<p>2. Con riferimento ai soggetti che maturano i</p>	

<p>previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1 e con un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni:</p> <p>a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo semestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo semestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;</p> <p>b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo semestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo semestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi;</p> <p>c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	
<p>4.. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti</p>	<p>Pro - rata anzianità contributive maturate dal 2011</p>

<p>trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.</p>	
<p>5. <i>L'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>“1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° luglio 2011, nonché di un ulteriore anno per ogni diciotto mesi successivi, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo</i></p>	<p><i>Accelerazione età pensionabile donne Pubblico impiego</i></p>

<p><i>trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per ciascun anno i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno».</i></p>	
<p>6. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.</p>	<p>INPS - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</p>
<p>7. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.</p>	<p>INPS - Interpretazione autentica eventi alluvionali Piemonte</p>
<p>8. L'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e le vigenti disposizioni in materia di trattamento pensionistico privilegiato tabellare militare si interpretano nel senso che l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico privilegiato tabellare militare, qualora il beneficiario sia titolare di altra pensione collegata all'indice di variazione del costo della vita o ad analoghi sistemi di adeguamento automatico, non può essere superiore all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'I.N.P.S.. Gli importi dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conservati nell'identico ammontare dai beneficiari della pensione privilegiata tabellare militare a titolo di assegno personale non</p>	<p>Interpretazione autentica in materia di pensioni privilegiate militari</p>

reversibile e sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di pensione=	
---	--

Art. 12

Casellario dell'assistenza

<p>1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale .</p> <p>2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.</p> <p>3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.</p> <p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.”</p> <p>5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	<p>INPS - Casellario dell'assistenza</p>
---	--

<p>6.All'articolo 35, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 8 sono soppresse le parole “il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”</p> <p>b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.”</p> <p>c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: “10 bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.</p>	<p>INPS - Rilevanza dei redditi da pensione</p>
---	---

Art. 13

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

<p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le regioni a statuto ordinario per 2.500 per l'anno 2011 e per 4.500 annui a decorrere dall'anno 2012 ;b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e Bolzano per almeno 500 milioni per l'anno 2011 e 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, oltre che nei modi stabiliti dalle disposizioni che regolano il patto di stabilità interno, anche con misure analoghe a quelle stabilite dall'articolo 77-ter, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;c) le province per 200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;d) i comuni per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.200 milioni, di euro a decorrere dall'anno 2012.	<p>Patto di Stabilità interno</p>
<p>2. I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. Ai fini della riduzione relativa all'anno 2011 si tiene preliminarmente conto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, e dall'art. 5, comma 22.</p> <p>.</p>	
<p>3. In caso di mancato rispetto del patto di</p>	

<p>stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione della regione o dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.</p>	<p>Sanzioni mancato rispetto Patto di Stabilità interno enti locali</p>
<p>4. <i>In caso di mancato rispetto, da parte delle regioni o degli enti locali, del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, in occasione del primo rinnovo degli organi dell'ente interessato, gli amministratori non sono eleggibili</i></p>	<p>Perdita dell'eleggibilità degli amministratori</p>
<p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dalla certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte</p>	<p>Sanzioni mancato rispetto del PSI Regioni a statuto speciale</p>

<p>dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.</p>	
<p>6. Le disposizioni recate dai commi 3 e 5 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto legge n. 112 del 2008</p>	
<p>7.</p> <p>L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione</p>	<p>Assunzioni di personale Enti territoriali</p>

continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”

8. I commi 1, 2, 5, ~~6~~ dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:

“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

10 .All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è **soppresso il terzo periodo.** ~~sostituito dal seguente:~~

~~“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004”.~~

<p>11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.</p>	<p>Riparto della ex premialità in base alla consistenza dei residui passivi in conto capitale al 31/12/2008</p>
<p>12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23,24,25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.</p>	<p>Abrogazione del meccanismo della premialità per l'anno 2010</p>
<p>13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno .</p>	<p>Attribuzione ai comuni di un contributo di 200 milioni da ripartire in base a decreto ministro interno.</p>
<p>1. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. L'accesso al citato fondo è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza delle misure occorrenti per</p>	<p>Roma capitale</p>

il reperimento delle restanti risorse attraverso l'adozione ed effettiva attuazione di quanto previsto ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle altre misure di contenimento della spesa di cui al presente provvedimento, il Comune di Roma adotta apposite misure di contenimento della spesa improntate ai seguenti criteri:

- a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;**
- b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma;**
- c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;**
- d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori.**

3. In considerazione della situazione di eccezionale squilibrio finanziario del Comune di Roma accertata ai sensi dell'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008 sopra citato, per il Comune di Roma, fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono resi disponibili i seguenti strumenti finanziari:

- e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno e commisurato in proporzione alla loro classificazione;**

- f) applicazione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche e investimenti in servizi sociali;
- g) incremento fino al 4 per mille delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari diverse dalla abitazione principale per le quali non risultano registrati contratti di locazione;
- h) introduzione di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in arrivo o in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero *[, da ripartire tra i comuni del sedime aeroportuale e i comuni confinanti in percentuale della popolazione residente nel territorio comunale]*;
- i) incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo consentito dalla legge;
- j) incremento dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica fino ad un massimo di 20 euro per mille kwh;
- k) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari nella misura massima dell'80% del valore aggiuntivo derivante per effetto di sopravvenute previsioni urbanistiche;
- l) possibilità di utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione e costruzione anche per le spese di manutenzione ordinaria della viabilità urbana.

4. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 3, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le economie derivanti dalla attuazione delle misure di cui al comma 2 accertate e positivamente verificate, sono segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente

<p>per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.</p>	
<p>1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 del presente articolo.</p> <p>2. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo; la delibera di annullamento e l'atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei Conti.</p> <p>3. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione a seguito degli atti indicati al comma 3, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli</p>	<p>Campania</p>

<p>atti indicati nel piano.</p> <p>5. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni.</p>	
<p>14. Le disposizioni dei commi da 15 a 21 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.</p> <p>15. L'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane è obbligatorio per l'ente titolare.</p> <p>16. Ai fini dei commi da 14 a 21 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni e delle province rispettivamente le funzioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p>17. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a</p>	<p>Esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei piccoli comuni</p>

<p>5.000 abitanti.</p> <p>18. Le funzioni fondamentali delle province, previste dall'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte delle province con popolazione fino a 250.000 abitanti. Lo Stato, sentite le Regioni interessate, promuove a tal fine le opportune intese tra le province.</p> <p>19. I comuni e le province non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.</p> <p>20. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42,, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.</p> <p>21. Gli enti locali assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>22. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di</p>	<p>Divieto per piccoli Comuni di costituire società</p>

<p>entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.</p>	
<p>23. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.</p>	<p>IVA/TIA</p>

CAPO IV

ENTRATE NON FISCALI

Art. 14

Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canone di concessione

<ol style="list-style-type: none">1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque	Pedaggiamento rete autostradale ANAS
---	--------------------------------------

<p>comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.</p> <p>3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.</p>	
<p>4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:</p> <p>a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;</p> <p>b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.</p> <p>5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.</p>	<p>Adeguamento canone di concessione</p>

Art. 15

Dividendi delle società statali

<p>1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.</p> <p>3. L'attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.</p>	<p>Dividendi delle società statali</p>
--	--

CAPO V

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 16

Potenziamento dell'attività di accertamento in materia di tributi immobiliari

<p>1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, è attivata l'“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.</p> <p>2. In fase di prima applicazione, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.</p> <p>4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di</p>	<p>Potenziamento dell'attività di accertamento in materia di tributi immobiliari</p>
--	--

interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;

e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti, a pena di decadenza, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti, a pena di decadenza, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

10. Per gli immobili di cui ai commi 8 e 9, dichiarati entro il predetto termine del 31 dicembre 2010, le rendite catastali

producono effetti fiscali, per i tributi erariali e locali connessi, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2009. In tali casi, le sanzioni amministrativo-tributarie, connesse ai tributi dovuti, e quelle catastali, sono ridotte ad un terzo.

11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010:

a) l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in **catasto**, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni, l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali;

b) in ogni caso, gli effetti fiscali, relativi ai tributi erariali e locali connessi, retroagiscono fino al termine di decadenza dell'azione di accertamento tributario e sono interamente dovuti sanzioni ed interessi. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

12. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni, l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. In ogni caso gli effetti fiscali, relativi ai tributi erariali e locali connessi, retroagiscono fino al termine di decadenza dell'azione di accertamento tributario e sono interamente dovuti sanzioni ed interessi.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2011,

l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto art. 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del precedente comma 11. Gli effetti fiscali, relativi ai tributi erariali e locali connessi, retroagiscono fino al termine di decadenza dell’azione di accertamento tributario e sono interamente dovuti sanzioni ed interessi. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.

14. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-*bis*. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

1-*ter*. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.

16. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni

<p>immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</p>	
--	--

Partecipazione dei Comuni all'accertamento

<p>1. Ai fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva:</p> <p>a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>1-bis. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 11 dell'art. X 13.</p> <p>2. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 i riferimenti ai “<i>centri di servizio</i>” e agli “<i>uffici delle imposte</i>” devono intendersi effettuati agli “<i>uffici dell'Agenzia delle Entrate</i>”; al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni e soppressioni:</p>	<p>Partecipazione Comuni all'accertamento (Consigli tributari)</p>
--	--

a) al secondo comma, secondo periodo, l'alinea *“agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43”* è sostituita dalla seguente *“agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al quarto comma dell'art. 43”*;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole da *“Il comune”* a *“segnalare”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala”*

c) al quarto comma, secondo periodo, le parole *“se istituito”* sono soppresse.

3. All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma *“1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali e a contributi riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.”*;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma *“2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il*

provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.”.

4. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “30 per cento” sono sostituite con le seguenti “33 per cento”; dopo le parole “tributi statali” sono aggiunte le seguenti “ e ai contributi”.

5. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento spettante ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.

6. Resta fermo il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2011, l'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Ministero dell'interno le maggiori somme accertate e le maggiori somme rimosse, realizzate nell'anno stesso, conseguenti dalla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale. Nello stato di previsione dell'entrata sono iscritti in termini di competenza, per le maggiori somme accertate, e, in termini di cassa, per le maggiori somme rimosse, gli importi comunicati dall'Agenzia delle entrate; corrispondentemente è iscritto

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, in termini di competenza e cassa, il 33 per cento dell'importo delle maggiori somme riscosse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
---	--

Art. 18

Disposizioni in materia di pagamenti

<p>1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali.</p> <p>2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento. <p>3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del</p>	<p>Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni tramite l'utilizzo di carte elettroniche istituzionali</p>
---	--

Ministero dell'economia e delle finanze.	
<p>1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a)all'art. 49, commi 1, 5 e 8, le parole "12.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "7.000 euro";</p> <p>b)all'art. 49, il comma 12 è sostituito dal seguente: "I libretti di deposito bancari o postali al portatore, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore entro il 30 giugno 2011";</p> <p>c)all'art. 49, i commi 13 e 14 sono abrogati;</p> <p>d) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "13 e 14" sono soppresse;</p> <p>e) al comma 2, lettera c), dell'articolo 52, le parole "13 e 14" sono soppresse;</p> <p>f) all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 3 è soppresso.</p>	Contante

TITOLO II

Sviluppo ed infrastrutture

Art. 19

Fiscalità di vantaggio per il Sud

<p>1. In considerazione della particolare gravità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 7 della legge n. 42 del 2009, è anticipata l'attuazione della disciplina del tributo proprio derivato costituito dall'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento alle imprese che avviano la propria attività dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. n. 446 del 1997 dovuta dalle citate imprese, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.</p>	<p>Fiscalità di vantaggio per il Sud</p>
	<p>Distretti</p>

Art. 20

Riprogrammazione dei mutui della CDP

Art. 21

Concessioni autostradali

<p>1. 1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2-bis le parole : “<i>31 marzo 2010</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>31 luglio 2010</i>”;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2 ter - La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nell'esercizio dei poteri dell'azionista, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, nonché alla quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a titolo di anticipo del valore della concessione, che viene</p>	<p>Differimento del termine per l'avvio delle gare</p> <p>Procedura aggiudicazione Brennero</p>
---	---

<p>versato all'entrata del bilancio dello Stato, nonché le modalità di restituzione allo Stato dei contributi pubblici erogati per la realizzazione dell'infrastruttura".</p> <p>2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: "la società Autostrada del Brennero S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".</p>	
<p>3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico - finanziari alle prescrizioni del CIPE, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".</p>	<p>Interpretazione autentica Convenzioni autostrade</p>

Disposizioni in materia di procedure concorsuali

<p>1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:</p> <p>“Art. 182-quater (<i>particolari disposizioni in tema di crediti prededucibili nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti nonché nei piani di risanamento</i>).</p> <p>I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.</p> <p>Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.</p> <p>In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.</p> <p>Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.</p> <p>Con riferimento ai crediti indicati ai commi 2, 3 e 4, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.”.</p>	Fallimento
---	------------

2. **Dopo** il comma 5 dell'articolo 182-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

“Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le

disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma”.	
--	--

- enav

<p>80. A decorrere dal 1° settembre 2010, all'articolo 5 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica Militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'Enav s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996 n. 665. Dette</i></p>	ENAV
---	------

somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MEF e destinati ai Contratti di servizio e programma con ENAV s.p.a..

81. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 una quota delle risorse di cui al periodo precedente, pari a 52 milioni di euro, è destinata ad interventi nel settore aeroportuale secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dal 2014 tali risorse concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica."*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è soppresso il comma 3 dell'articolo 11- *sexies* del decreto legge 203 del 2005.

Legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Legge 11 ottobre 1990, n. 292
Articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195
Articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Articoli 1 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Articolo 4, commi 1 e 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
Articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006
Articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Art. 2, comma 98, lettera a) del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006
Articolo. 6, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007

1. Fondazione Alcide de Gasperi
2. CIME Consiglio Italiano per il Movimento Europeo
3. Centro Studi Americani
4. Associazione giovanile musicale AGIMUS
5. Ente Nazionale Assistenza Magistrale - E.N.A.M.
6. Fondazione "Guido d'Arezzo"
7. Fondazione italiana per la musica antica
8. Centro italiano di ricerche aerospaziali - CIRA SpA
9. Istituto italiano di studi germanici
10. Ente geopantologico di Pietrarola
11. Parco geominerario
12. Parco Nazionale dell'Appennino Lucano- Val d'Agri- Lagonegrese
13. Riserva naturale dello stato Isola di Vivara
14. Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena
15. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
16. Associazione italiana combattenti e reduci
17. Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna
18. Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini
19. Federazione italiana delle associazioni partigiane
20. Federazione italiana volontari della libertà
21. Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta
22. Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta
23. Associazione nazionale "Nastro Verde"
24. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (vedi nota)
25. Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Cesare Pavese
26. Comitato Nazionale un secolo di Fumetto Italiano
27. Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Massaja
28. Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano
29. Comitato Nazionale per le celebrazioni del millenario della Basilica di Torcello
30. Comitato Nazionale "I Trattati di Roma"
31. Comitato Nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili
32. Comitato Nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio

33. Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Soldati
34. Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Casa Ricordi
35. Comitato Nazionale le "Autonomie Locali"
36. Allegorein
37. Accademia Medica di Roma
38. Accademia Angelica Costantiniana
39. Accademia Nazionale di Agricoltura
40. Accademia Filarmonica di Bologna
41. Associazione Naz. Funzionari Direttivi
42. Associazione per la Riforma dello Stato
43. Associazione Romana Amici della Musica – ARAM
44. Associazione Fondo Alberto Moravia
45. Associazione Liberi Scrittori Italiani
46. Associazione Don Giuseppe De Luca – Roma
47. Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta
48. Centro Italiano di Ricerche e Informazione, ecc. – CIRIEC
49. Centro per la Cultura d'Impresa
50. Centro di Iniziativa e Ricerca sul sistema – CIRSES
51. Fondazione Bettino Craxi
52. Fondazione Guido D'Arezzo – Arezzo
53. Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – Roma
54. Fondazione Nazionale Carlo Collodi – Pescia
55. Fondazione Ugo Spirito – Roma
56. Istituto Accademico di Roma
57. Istituto di Studi Filosofici
58. Istituto Naz. Tostiano
59. Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale - Bibl. GM Longhi
60. Istituto Domus Mazziniana – Pisa
61. Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini – Prato
62. Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea – Roma
63. Istituto Domus Galilaeana – Pisa
64. Meeting per l'Amicizia tra i Popoli
65. Museo Storico della Liberazione – Roma
66. Società Tarquiniense di Arte e Storia
67. Società Storia Patria Puglie
68. Società Reggiana Studi Storici
69. Società Dalmata Storia Patria
70. Società nazionale di scienze e lettere ed arti – Napoli
71. Unione Giuristi Cattolici Italiani
72. Unione internazionale degli Istituti di archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma

